

PARERE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

\*\*\*\*\*

Art. 4 Decreto dell'Interno che fissa funzioni e tariffe a carico del Revisore dei Conti

Art. 239 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni

Art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012

\*\*\*\*\*

COMUNE DI DALMINE

\*\*\*\*\*

Parere sulla proposta di modifica "Piano Triennale Del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022"

Il giorno 01/07/2020 alle ore 10,30 si è riunito, telefonicamente e con altri sistemi informatici, il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Rag. Elena Invernizzi                      Presidente  
Dott. Roberto Candiani De Coi      Revisore  
Dott. Massimo Codari                      Revisore

Il Collegio dei Revisori, sulla base della documentazione ricevuta da parte dell'ente, dei contenuti della proposta di delibera, dei prospetti dimostrativi elaborati dal Responsabile Settore Risorse Umane, prende atto ed esamina la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in merito alla modifica del "Piano triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022.

Premesso che:

- l'art. 91 del D. Lgs 268/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede l'obbligo, da parte della Giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio e alla revisione delle dotazioni organiche con cadenza almeno triennale;
- l'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi .... gli organi al vertice delle Amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale ..";
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 75/2017 indica la disposizione di coordinamento tra la vecchia normativa e il nuovo art. 6 del D. Lgs 30/3/2001 n. 165;
- l'art. 6 del D. Lgs 30/3/2001 n. 165 stabilisce i divieti di assunzioni nel caso di inadempienze;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 e succ. modificazioni definisce l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- l'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce le regole in merito al contenimento della spesa di personale;
- vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio"

Preso atto che:

- il D.M. 27 marzo 2020 modifica la disposizione dal 1.1.2020 della vincolo del contenimento della spesa del personale rispetto al calcolo del passato;



- L'Ente ha rispettato il vincolo di finanza pubblica per l'anno 2018;
- L'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2020, dando atto che non è presente personale dei livelli né in posizione soprannumeraria, né in eccedenza, e che, pertanto, non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
- L'ente ha approvato il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs 198/2006, per il triennio 2019/ 2021 con delibera di G.C. nr. 143 del 09 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge;
- L'ente ha rispettato i limiti e le modalità di invito afferenti ad approvazione e trasmissione:
  - a) del bilancio di previsione 2019/2021 (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. 113/2016 e succ. modificazioni);
  - b) del rendiconto 2018 (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. 113/2016 e succ. modificazioni);
  - c) del bilancio consolidato 2018 (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. 113/2016 e succ. modificazioni);
  - d) della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e uscite finali anno 2018 nel rispetto dell'art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e della circolare RGS n. 5/2016

Considerato quanto stabilito nel D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) conv. dalla L. 58/2019, al comma 2 dell'art. 33, così come ulteriormente modificato dalla L.160/2019 (Legge di bilancio), che si riporta integralmente :

*Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria*

1. (...)

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018

Con il Decreto Ministeriale 27 marzo 2020 è stato approvato il decreto attuativo del c.d. Decreto Crescita. Nelle more dell'adozione, l'Amministrazione L'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020-2022 con parere rilasciato dall'organo di revisione n. 1 del 27/1/2020 applicando le norme in materia di determinazione delle facoltà assunzionali, riservandosi l'adeguamento dello stesso con le nuove modalità di calcolo finalizzate alla programmazione delle assunzioni.

Con la presente proposta di modifica al Programma triennale del fabbisogno del personale, precedentemente adottato, l'Ente dà corso alle verifiche ad ai controlli richiesti per legge:

- 1) verifica superamento valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 27 marzo 2020  
si determina una spesa del personale 2018 rispetto alla media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati pari al 20,82%, inferiore al 27% previsto per la fascia f);
- 2) Quantificazione della capacità assunzionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2020



Incremento massimo consentito per l'anno 2020 della spesa del personale 2018 in misura non superiore al 9% in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione e del valore soglia del 27%:

si determina :

- Valore massimo consentito anno 2020 € 366.335,81 calcolato sul macroaggregato 101 di euro 4.070.397,90;
- L'importo massimo delle spese del personale pari al 27% della media triennale 2016/2018 decurtata FCDE è determinata in euro 5.279.040,39 comporta uno spazio nella spesa del personale pari a euro 1.329.205,39;
- L'Organo di Revisione in carica ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio con i pareri:  
n. 4 del 19/7/2018 equilibri bilancio 2018/2020  
n. 11 del 18/7/2019 equilibri bilancio 2019/2021  
e viene certificato nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio

Il costo per le nuove assunzioni per il personale a tempo indeterminato definito con la delibera di G.C. n. 14 del 27/1/2020 prevedeva un costo anno 2020 di euro 117.283,79 e alla data odierna sono già iniziate le procedure per il reclutamento di n. 1 Agente di Polizia Locale presso la Direzione IV e n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C, presso Direzione II.

La nuova programmazione modificata secondo le disposizioni del D.M. 27/3/2020 viene dettagliatamente esposta nel Piano triennale modificato e prevede un incremento di spesa come segue:

anno 2020 euro 360.829,12

anno 2021 euro 284.706,08

anno 2022 euro 57.042,41

Vengono confermate le assunzioni a tempo determinato di personale come dettagliatamente indicato nel piano triennale.

Viene ridisegnato l'Assetto organizzativo che con l'approvazione del nuovo Piano del Fabbisogno del Personale vedrà l'incremento del personale effettivamente in servizio presso il Comune di Dalmine a tempo pieno passare da 81 unità a 93 unità, rimanendo invariato l'organico part-time.

#### Il Collegio dei Revisori dà atto

che l'integrazione del fabbisogno del personale che si propone di approvare rispetta le linee guida su fabbisogni del personale (DPCM 8 maggio 2018) in termini di vincoli finanziari;

visti i pareri favorevoli del Dirigente Area STAFF in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente Area I in ordine alla regolarità contabile

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di deliberazione della modifica del "Piano Triennale Del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022"

Como, 1 luglio 2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Rag. Elena Invernizzi

f.to Dott. Roberto Candiani De Coi

f.to Dott. Massimo Codari

